



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 9

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Montanariello, Manildo, Bigon, Dalla Pozza, Del Bianco, Galeano, Luisetto, Micalizzi, Sambo, Trevisi, Cendron, Besio e Soranzo

**TUTELA, VALORIZZAZIONE E CENSIMENTO DELLE BARCHE
STORICHE TIPICHE DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DELL'ALTO
ADRIATICO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 dicembre 2025.

TUTELA, VALORIZZAZIONE E CENSIMENTO DELLE BARCHE STORICHE TIPICHE DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DELL'ALTO ADRIATICO

Relazione:

Già con la legge regionale n.1 del 16 gennaio 1996 la Regione del Veneto ha promosso la tutela e la denominazione di origine delle imbarcazioni tipiche e tradizionali della laguna di Venezia, in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia, istituendo anche un apposito marchio collettivo delle "Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia".

La legge regionale frutto del progetto di legge n. 10 presentato in data 27 luglio 1995 da un folto gruppo di consiglieri di maggioranza e di opposizione provenienti in gran parte dall'area veneziana ha avuto un iter piuttosto veloce perché in data 22 novembre 1995 fu licenziato, con votazione unanime, dalla competente commissione consiliare e approvato dall'assemblea consiliare, sempre all'unanimità, con la deliberazione legislativa 7 dicembre 1995, n. 14795.

Nella relazione all'aula il presidente della terza commissione dichiarava: "Con il presente progetto di legge si affrontano sia le questioni ambientali connesse alla circolazione delle imbarcazioni sia quelle produttive riguardanti la cantieristica delle imbarcazioni in legnoomissis.... La normativa predisposta incide sulla tutela ambientale dell'ambito lagunare e sulle tradizioni e problematiche di quest'ultimo, richiamando l'esigenza da più parti manifestata, di sostenere e sviluppare il trasporto di persone e cose in laguna con imbarcazioni in legno nel solco della tradizione ma utilizzando le nuove tecniche costruttive che sono diventate patrimonio della cantieristica veneziana. Per questi motivi sono previsti incentivi alla produzione di imbarcazioni in legno, nonché contributi per la formazione professionale (articolo 13) e l'occupazione dei giovani nel settore della cantieristica (articolo 10 - 11)omissis.... Altri aspetti originali della proposta di legge riguardano la istituzione del fondo per la conservazione e la manutenzione delle imbarcazioni storiche (articolo 20) che costituiscono un patrimonio culturale per l'intera collettività ...omissis".

Successivamente con deliberazione della giunta regionale n. 4413 è stato approvato, su proposta del comitato di tutela del marchio, il regolamento d'uso del marchio collettivo.

Una ulteriore disposizione è quella con cui la Giunta regionale ha istituito un fondo straordinario di 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2010 e di 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011 e 2012 "Al fine di valorizzare il patrimonio culturale rappresentato dalle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia e dell'Alto Adriatico e di promuovere l'artigianato locale e la storia della Repubblica di Venezia a fini turistici..."(vedi l' articolo 81 della legge regionale n. 11 del 2010 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010»).

Infine, la legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 recita, al comma 3 dell'articolo 8: "La Regione, consapevole dell'inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo."

Tuttavia, a prescindere dalla questione del marchio collettivo, si pone di nuovo e con forza la necessità di dare nuovo impulso al recupero di questo grande patrimonio: di qui l'urgenza di approvare questa nuova normativa, con alle spalle la consolidata direttiva politica, già più volte unanimemente espressa dalla Regione del Veneto, di mantenere alta l'attenzione anche nei confronti della salvaguardia dell'inestimabile valore della cultura artigiana per quanto riguarda il peculiare settore della costruzione delle imbarcazioni tipiche della laguna.

Alla luce dell'innegabile espansione che negli anni ha visto la pratica dello sport della voga alla veneta raggiungere anche molte città situate presso le acque interne della Regione Veneto (con riscontri di associazioni recentemente praticanti anche in località fluviali e costiere di altre Regioni italiane, nonché di Paesi europei ed extra-europei), si rende necessario intervenire per guidare e per sostenere la concreta possibilità che la voga alla veneta, da semplice sport dilettantistico a livello locale veneziano, assuma un ruolo attivo nel rafforzare ulteriormente l'identità veneta, contribuendo anche per questa via a rendere ancora più singolare, esclusiva ed appetibile dal punto di vista culturale, ma anche turistico, la nostra Regione.

Ovviamente, la voga alla veneta in quanto sport e in quanto cultura popolare non può esistere senza le imbarcazioni che ne consentono la pratica quotidiana. Mettendo quindi al centro del progetto di legge la barca tipica veneziana, l'aspetto innovativo del provvedimento è senz'altro costituito dall'istituzione di un Registro pubblico delle imbarcazioni tipiche della laguna di Venezia ovunque si trovino all'interno del territorio regionale; è questo uno strumento che consentirà, per la prima volta, una precisa e puntuale catalogazione del patrimonio esistente, condizione necessaria per dimensionare sia la varietà della flotta, sia la sua collocazione territoriale. Aggiungendovi l'aspetto riguardante il marchio collettivo e quindi la relativa targa metallica che dovrà essere esposta in ogni barca, la catalogazione non si ridurrà a mero atto statistico. Proprio perché senza barca tipica non c'è voga alla veneta, saranno emanate apposite direttive relative alla individuazione di disciplinari di costruzione previsti per ogni tipologia di imbarcazione, ciò a tutela del rispetto filologico del processo di realizzazione ma anche a tutela del "made in Veneto".

E anche questa una novità, che tuttavia non mira a ingessare, cristallizzare l'evoluzione costante della tradizione ma guarda piuttosto alla possibilità di tenere unite tutte le componenti interessate (la tutela pubblica, la costruzione, l'utenza) perché l'eventuale trasformazione avvenga in modo il più possibile uniforme e certificato.

Come non vedere poi l'innegabile regia che il progetto di legge si trova ad operare nel tenere assieme le varie realtà che si trovano coinvolte nella costruzione di un'imbarcazione tipica. Il primo aspetto riguarda l'incremento della preparazione professionale dei futuri "squerarioli" e con esso quindi la salvaguardia di una forma di artigianato che è antico quanto Venezia e qualunque altra comunità del Veneto abbia accanto un fiume o un lago. Oltre all'aspetto didattico, va considerato il rilancio produttivo dei luoghi di lavoro (spesso anch'essi classificabili come tipici) dove le barche sono costruite e riparate nel rispetto delle norme di tutela ambientale e quindi sottratte dal ricorso a luoghi di fortuna con conseguente ulteriore abbattimento dell'inquinamento e delle nocività ambientali. Non va sottovalutato il potenziale aumento dell'utenza nautica (enti e privati) attratta dall'acquisto e dall'uso di imbarcazioni in legno

certificate, per loro stessa definizione compatibili e sostenibili rispetto ai gusci in plastica, la cui dismissione incontrollata tanto danno reca all'ambiente. Si consideri infine la possibilità di sviluppare maggiormente il ricorso all'utilizzo preferenziale del legno prodotto dai boschi e dalle foreste regionali, anche con progetti di stoccaggio e stagionatura atta all'utilizzo nautico.

Vi è poi un ultimo elemento che va considerato e che deriva dalla recente riforma dello sport e l'introduzione del registro riservato alle società sportive professionali e dilettantistiche, registro dal quale sono escluse le Associazioni sportive e le Società remiere che praticano la voga alla veneta, in quanto tale specifica tipologia sportiva non è riconosciuta dal CONI, come invece lo è il canottaggio. Questa esclusione, comprensibile e legittima se si considera solo il numero totale dei praticanti, può essere tuttavia trasformata in un'opportunità per la nostra Regione, che tale attività sportiva ospita e la vede oggi praticata non più solo a Venezia ma anche in molte località dell'entroterra delle altre provincie, con l'assunzione dell'impegno a surrogare la mancanza di una Federazione nazionale assumendone direttamente il ruolo organizzativo, financo stabilendo calendari di regate, campionati provinciali e regionali, ma soprattutto individuando "l'attrezzo" (ovvero la barca) da utilizzare e sostenendone poi la sua costruzione a regola d'arte, in base all'apposito disciplinare, nei cantieri nautici ovunque situati sia in Regione che altrove.

In conclusione, l'urgenza con la quale si richiede l'approvazione del testo non è legata, per questa volta almeno, alla necessità di dover risolvere problemi che già stanno sul tavolo. Per una volta l'urgenza è dettata esclusivamente dalla volontà di voler precorrere i tempi, di anticipare il futuro, di abbracciare una visione politica di identità veneta che già si è tradotta nei fatti in una vera inclusione, stante la trasmissione di un valore culturale, la voga veneta, che affascina e intriga. La voga alla veneta intesa non come fenomeno locale, ma per ciò che essa già è, la voga praticata da un'intera Regione. La nostra: il Veneto.

Venendo ora alla descrizione dell'articolato il progetto di legge è composto da 10 articoli.

L'articolo 1 individua la finalità della legge: la tutela delle imbarcazioni tipiche e tradizionali della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico.

L'articolo 2 istituisce presso la struttura regionale competente il Registro regionale delle tipologie delle imbarcazioni tipiche e tradizionali della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico. A questo fine vengono svolte attività di analisi e catalogazione delle tipologie di imbarcazioni in legno considerate tipiche, tradizionali e storiche, di censimento di quelle esistenti, di creazione di un apposito sito internet, di predisposizione di una apposita placca in metallo con numerazione progressiva da apporre sulle barche certificate dall'iscrizione al Registro regionale.

Nell'articolo 3 si chiarisce che la gestione del Registro avverrà in collaborazione con le remiere e con le associazioni sportive dilettantistiche e che il Registro svolgerà funzioni di censimento e catalogazione degli squeri, esistenti e non più esistenti, nonché di promozione di attività culturali e turistiche e di attività didattiche e dimostrative relative alle tecniche di voga alla veneta.

L'articolo 4 prevede le modalità di certificazione tramite l'iscrizione al Registro. Gli articoli 5 e 6 individuano le tipologie dei contributi.

L'articolo 7 prevede le modalità di cancellazione dal Registro.

L'articolo 8 individua gli interventi promozionali di attività che fanno capo alla legge regionale sulla cultura, alla legge sul turismo e alla legge sull'attività motoria e sportiva.

L'articolo 9 contiene la norma finanziaria; infine, l'articolo 10 abroga l'articolo 81 della legge regionale n. 11 del 2010.

TUTELA, VALORIZZAZIONE E CENSIMENTO DELLE BARCHE STORICHE TIPICHE DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DELL'ALTO ADRIATICO

Art. 1 - Finalità ed ambito di intervento.

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 8 dello Statuto con la presente legge la Regione del Veneto:

- a) riconosce e tutela le imbarcazioni tipiche e tradizionali della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico quale bene culturale legato alla storia e alla tradizione del territorio;
- b) valorizza i saperi e i mestieri discendenti dal bene culturale di cui alla lettera a) in tutte le potenzialità artigianali, professionali e imprenditoriali;
- c) valorizza le attività sportive, ricreative e di inclusione sociale legate all'utilizzo delle imbarcazioni.

Art. 2 - Registro regionale delle tipologie di barche tipiche della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico.

1. Presso la struttura regionale competente come individuata dalla Giunta regionale, è istituito il Registro regionale delle tipologie di barche tipiche della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico, di seguito denominato "Registro".

2. Al fine di costituire il Registro la Giunta regionale provvede a:

- a) analizzare la documentazione e catalogare le tipologie di imbarcazioni in legno delle barche della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico, considerate tipiche, tradizionali e storiche;
- b) censire le imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali esistenti;
- c) raccogliere i piani di costruzione e predisporre i disciplinari di realizzazione per ogni tipologia di imbarcazione;
- d) creare un apposito sito internet;
- e) predisporre la marca regionale in metallo con numerazione progressiva da apporre sulle barche certificate dall'iscrizione al Registro regionale di cui al comma 1.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, determina le modalità di costituzione e gestione del Registro regionale di cui al comma 1.

Art. 3 - Funzioni del Registro regionale delle tipologie di barche tipiche della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico.

1. La Giunta regionale, mediante la struttura regionale competente, gestisce il registro di cui al comma 1 dell'articolo 2, in collaborazione con le remiere, siano esse associazioni di promozione sociale (APS) o enti del terzo settore (ETS) e con le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) attività di promozione culturale e turistica, anche con iniziative espositive diffuse ed itinerari di visita sul territorio regionale, ispirata a principi ecomuseali con esposizione di barche, modelli e disegni e con attività didattiche e dimostrative relative alle tecniche di costruzione e manutenzione delle imbarcazioni e della navigazione;

- b) attività didattiche e dimostrative relative alle tecniche di voga alla veneta e di costruzione e manutenzione delle imbarcazioni, svolte presso gli squeri ovunque esistenti nel territorio regionale;
- c) catalogazione degli squeri esistenti e degli squeri non più esistenti nell'intero territorio regionale.

Art. 4 - Certificazione delle tipologie di imbarcazioni tipiche della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico.

1. La certificazione della tipologia di barca tipica della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico si attua con la registrazione nel Registro regionale e con l'apposizione fissa sulla barca della marca regionale con placca di metallo con numerazione progressiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e).

2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro regionale i soggetti pubblici e privati che possiedono almeno una imbarcazione che ha i requisiti per la certificazione, come stabiliti in base al raffronto della tipologia dell'imbarcazione con la documentazione depositata nel Registro di cui all'articolo 2.

Art. 5 - Contributi regionali per la conservazione e la tutela delle imbarcazioni tipiche della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico.

1. A fronte delle spese documentate di costruzione, riparazione e manutenzione delle imbarcazioni tipiche della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico la Regione concede contributi con le seguenti modalità:

- a) 35% della spesa fatturata con il massimo di euro 3.000,00 per la costruzione;
- b) 30% della spesa fatturata con il massimo di euro 2.000,00 per la riparazione;
- c) 25% della spesa fatturata con il massimo di euro 1.500,00 per la manutenzione.

Art. 6 - Contributi regionali aggiuntivi per la formazione professionale e per attività di interesse generale e di utilità sociale.

1. I contributi regionali previsti dall'articolo 5 possono essere ulteriormente incrementati di un ulteriore 5%:

- a) nel caso in cui la costruzione, la riparazione o la manutenzione di cui all'articolo 5 sia eseguita presso squeri o cantieri motonautici con ricorso a stage che coinvolgono studenti degli istituti tecnici e professionali per le attività marinare nell'ambito dei progetti scuola-lavoro;
- b) nel caso in cui le imbarcazioni oggetto di contributo siano impiegate in attività documentate di scuola di voga alla veneta, di attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, di attività ricreative di inclusione sociale.

2. I contributi aggiuntivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono alternativi tra loro.

Art. 7 - Comunicazioni periodiche e cancellazione dal Registro regionale.

1. I soggetti pubblici o privati che hanno chiesto l'iscrizione al Registro regionale comunicano in via telematica entro il 31 dicembre di ogni anno lo stato di manutenzione e di eventuale deperimento delle imbarcazioni registrate

2. La mancata comunicazione annuale prevista al comma 1 comporta la cancellazione dal Registro e la decadenza da ogni contributo economico.

3. Ogni dichiarazione non veritiera relativa a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 comporta la cancellazione dal Registro e la decadenza da ogni contributo economico.

Art. 8 - Contributi per gli interventi promozionali.

1. La Giunta regionale per finanziare gli interventi a carattere promozionale di cui alla presente legge:

a) individua risorse ed attua specifici programmi ed iniziative per le attività di promozione culturale e turistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d) nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione culturale e turistica regionale e relative misure attuative di cui, rispettivamente, alla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura" e alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni;

b) attua specifici programmi ed iniziative per le attività didattiche, di carattere sportivo e ricreativo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nell'ambito degli strumenti di pianificazione e relative misure attuative di cui alla legge 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri in conto capitale derivanti dalla costituzione del Registro di cui all'articolo 2 quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2026 ed in euro 30.000,00 per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo per gli esercizi 2026 e 2027 le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027;

2. Agli oneri correnti derivanti dalla tenuta del Registro di cui all'articolo 2 quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2026 ed in euro 30.000,00 per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo per gli esercizi 2026 e 2027 le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo per gli esercizi 2026 e 2027 le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027;

4. Agli oneri correnti derivanti dalle attività di promozione culturale e turistica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) quantificati in complessivi euro 100.000,00 per l'esercizio 2026 e complessivi euro 50.000,00 per l'esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate, nella misura di euro 50.000, 00 per l'esercizio 2025 e di euro 25.000,00 per l'esercizio 2026, sia nella Missione 05

“Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” sia nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, le cui dotazioni sono aumentate riducendo contestualmente di pari importo per gli esercizi 2026 e 2027 le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027;

5. Agli oneri correnti derivanti dalle attività didattiche, di carattere sportivo e ricreativo, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2026 e 50.000,00 per l’esercizio 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo per gli esercizi 2026 e 2027 le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 10 - Norma di abrogazione.

1. È abrogato l’articolo 81 recante “Contributo straordinario per il recupero e valorizzazione delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia e dell’Alto Adriatico” della legge regionale 6 febbraio 2010 n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010”.

INDICE

Art. 1 - Finalità ed ambito di intervento.	5
Art. 2 - Registro regionale delle tipologie di barche tipiche della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico.	5
Art. 3 - Funzioni del Registro regionale delle tipologie di barche tipiche della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico.....	5
Art. 4 - Certificazione delle tipologie di imbarcazioni tipiche della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico.	6
Art. 5 - Contributi regionali per la conservazione e la tutela delle imbarcazioni tipiche della laguna di Venezia e dell'alto Adriatico.....	6
Art. 6 - Contributi regionali aggiuntivi per la formazione professionale e per attività di interesse generale e di utilità sociale.	6
Art. 7 - Comunicazioni periodiche e cancellazione dal Registro regionale.....	6
Art. 8 - Contributi per gli interventi promozionali.	7
Art. 9 - Norma finanziaria.....	7
Art. 10 - Norma di abrogazione.	8